

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTINI e BURTULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975

#### Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone

ONOREVOLI SENATORI. — Appare assolutamente necessaria, in attuazione dei principi di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (che rendeva obbligatorio l'insegnamento della educazione fisica in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica) nonchè per la sempre maggiore acquisizione dell'importanza di detta educazione in rapporto alle esigenze ed alle concezioni della vita moderna, l'istituzione nel Paese di un adeguato numero di istituti superiori di educazione fisica.

Detta istituzione deve essere effettuata realizzando un razionale decentramento delle sedi, onde fornire agli studenti valide ed effettive possibilità di frequenza, e quindi di maggiore profitto negli studi.

In aderenza a queste finalità si pone il presente disegno di legge, con il quale viene richiesta l'istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone.

Quando la legge del 19 ottobre 1970, numero 832, rese maggiore la domanda di partecipazione ai corsi ISEF, date le disposizioni a favore degli insegnanti di educazione fisica non forniti di titolo specifico e trovatisi in determinate condizioni, l'ISEF di Bologna organizzò, mediante un decentramento

*ad hoc*, dei corsi anche nella città di Pordenone.

Detti corsi, che furono affollati, dimostrarono come Pordenone, oltrechè della intera Regione Friuli-Venezia Giulia (regione sfornita di istituti superiori di educazione fisica) fosse per la disciplina in oggetto punto naturale di confluenza degli studenti del Bellunese, di parte della provincia di Treviso (in ispecie Conegliano e Vittorio Veneto) e di parte della provincia di Venezia (in ispecie Portogruaro, Oderzo e San Donà di Piave).

Nel momento in cui, con la proposta del Governo per l'istituzione di un ISEF in Campobasso, e con la presenza di altre istanze, diviene di attualità la realizzazione, almeno parziale, dell'auspicato decentramento in materia, è naturale e doveroso che si ponga all'attenzione del Parlamento una soluzione, qual è quella relativa all'istituzione di un ISEF in Pordenone, già sperimentata con esito favorevole, e che risponde, per le suesposte ragioni, a criteri di necessità e di validità.

Per queste ragioni, onorevoli senatori, vi preghiamo di voler prendere in favorevole considerazione, concedendo la vostra approvazione, il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone.

L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Esso è compreso fra gli Istituti superiori statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 23, 24 e, in quanto applicabile, anche dall'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Alla predisposizione dello statuto, alla regolare costituzione degli organi dell'Istituto in conformità delle norme statutarie e ad ogni altro adempimento necessario per l'avvio del funzionamento dell'Istituto stesso, provvederà una Commissione ministeriale, nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta:

a) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) da due rappresentanti dell'Università di Trieste;

e) da un rappresentante del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine;

f) da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Pordenone;

g) da due rappresentanti del Comune di Pordenone;

h) da un rappresentante della Camera di commercio di Pordenone;

i) da due docenti ISEF;

l) da tre rappresentanti delle Associazioni sindacali aventi maggior numero di aderenti nella provincia di Pordenone.

**Art. 2.**

L'ISEF di Pordenone potrà stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso ad esso Istituto di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo.

## Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti, in quanto compatibili, per l'ordinamento universitario.

## Art. 4.

All'onere complessivo di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.